

Codice A1709C

D.D. 3 aprile 2020, n. 167

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "CUCCARO" (AL). Rinnovo della concessione.



ATTO N. DD-A17 167

DEL 03/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "CUCCARO" (AL). Rinnovo della concessione.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie.

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014".

Vista la determinazione dirigenziale n. 367 del 11/12/1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria "Cuccaro" di ettari 705.69.84, ubicata nei Comuni di Cuccaro Monferrato, Fubine, Quargnento, Lu e Vignale Monferrato e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, a favore del Signor Franco CARLEVARO, fino al 31.01.2002.

Vista la determinazione dirigenziale n. 29 del 18/02/2002 con la quale è stata rinnovata la concessione fino al 31.01.2008.

Vista la determinazione dirigenziale n. 54 del 20/03/2003 con la quale è stato autorizzato un ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria pari ad ha 59.54.00, risultante una superficie complessiva dell'azienda pari ad ha 764.54.00.

Viste le determinazioni dirigenziali n. 201 del 20/09/2007 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda fino al 31/01/2014 e n. 999 del 11/11/2013 con la quale è stata rinnovata la concessione fino al 31/01/2020.

Vista la determinazione dirigenziale n. 311 del 10/4/2017 con la quale avveniva la presa d'atto della nomina del Sig. COLOMBO BOLLA Angelo a concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria denominata "Cuccaro" di ettari 764.54.00 e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, in sostituzione del Sig. CARLEVARO Franco, deceduto.

Vista l'istanza pervenuta in data 3/10/2019 e protocollata il 3/10/2019 al n. 24858 A1709B con la quale il Sig. COLOMBO BOLLA Angelo, concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria "Cuccaro" avente superficie complessiva pari ad ha 764.54.00 ubicata nei comuni di Cuccaro, Fubine, Quargnento, Lu e Vignale Monferrato ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, chiede che venga rinnovata la concessione per il periodo massimo consentito dalla normativa vigente.

Vista la relazione tecnica redatta dal dott. Lorenzo Bevilacqua, allegata alla suddetta istanza;

Preso atto dell'autocertificazione del Concessionario Sig. COLOMBO BOLLA Angelo, nella quale dichiara:

- che è titolare delle concessione di azienda concessa con determinazione dirigenziale n. 311 del 10/4/2017;
- che il consorzio tra i proprietari e conduttori terrieri è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie.

Verificato che lo Statuto del Consorzio "Azienda Faunistico Venatoria Cuccaro", così come modificato e sottoscritto in Cuccaro Monferrato il 7 marzo 2017, all'articolo 1 recita *"Il Consorzio, retto dal presente statuto, è costituito fino al 7 luglio 2020, alla scadenza sarà automaticamente rinnovato per il periodo di rinnovo della concessione dell'azienda secondo le disposizioni regionali e si considera automaticamente rinnovato nel tempo per uguale periodo all'ulteriore scadenza e successivamente per ulteriori periodi di uguale durata, salvo disdetta, da parte di tale proprietari, possessori o conduttori consorziati che rappresentano oltre i 2/3 della superficie del territorio dell'azienda faunistico-venatoria"*.

Attestato che quindi tale consorzio è rinnovato fino al termine della concessione regionale medesima.

Constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell'Azienda Faunistico Venatoria è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Viste le misure di contenimento del contagio del COVID-19 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche adottate con il DPCM del 4 marzo 2020 e ss.mm.ii.,

unitamente alle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione Piemonte.

Constatato che a causa dell'emergenza COVID-19 non è stato possibile effettuare il sopralluogo ispettivo e che pertanto esso sarà rinviato dopo la conclusione di tale stato di emergenza nazionale.

Preso atto, in seguito all'emergenza COVID-19, della limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile, che non consente la consultazione della documentazione presente esclusivamente in formato cartaceo relativa all'AFV "Cuccaro".

Visto il verbale del 01/04/2020 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza di rinnovo della concessione dell'AFV "Cuccaro" da parte del Concessionario Sig. COLOMBO BOLLA Angelo fino al 31/1/2029 nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

I rinnovi di cui sopra sono soggetti alle seguenti prescrizioni: i confini dell'AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda Faunistico Venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908" che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

Visto il comma 1, dell'art. 103, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che dispone: "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020"; e che pertanto, in virtù di predetta sospensione dei termini, il procedimento amministrativo in esame risulta concluso nei termini amministrativi previsti.

Vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.
- artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"
- D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.
- L.R. del 19.06.2018. n. 5 e s.m.i. "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria"

determina

- Di rinnovare la concessione di Azienda Faunistico Venatoria denominata "Cuccaro" di complessivi ha 764.54.00 ubicata nei comuni di Cuccaro, Fubine, Quargnento, Lu e Vignale Monferrato e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, in favore del Sig. COLOMBO BOLLA Angelo, fino al 31/01/2029.

- Che il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'AFV "Cuccaro" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni: i confini dell'AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda Faunistico Venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella legge 157/1992 e s.m.i., nella legge regionale 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nelle determinazioni dirigenziali n. 367 del 11/12/1998, n. 29 del 18/02/2002, n. 54 del 20/03/2003, n. 201 del 20/09/2007, n. 999 del 11/11/2013, e n. 311 del 10/4/2017.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino